

**Oggetto: Circolare INPS n. 23 del 22 febbraio 2008.
Intervento del fondo di garanzia della posizione
previdenziale complementare di cui all'articolo 5 del D. Lgs.
n. 80/92.**

L'INPS ha recentemente emanato la circolare in oggetto. Riteniamo utile fornire, per quanto di interesse del sistema associativo, una nota riepilogativa, implementata sulla base dei principali rinvii normativi contenuti nella circolare medesima.

1. – I soggetti assicurati legittimati a richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia.

Fermo restando che i fondi pensione negoziali non possono in nessun caso richiedere direttamente al Fondo di Garanzia (di seguito: FONDO) l'integrazione dei contributi, i soggetti assicurati sono:

- I. lavoratori subordinati che, al momento della presentazione della domanda, risultino iscritti ad un fondo pensione negoziale iscritto nell'apposito albo tenuto dalla COVIP;
- II. ipotesi di decesso dei soggetti individuati *sub i)* in epoca antecedente la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica: la domanda potrà essere presentata esclusivamente dai soggetti aventi titolo nell'AGO alla pensione indiretta, semprechè siano stati indicati quali beneficiari nel contratto di adesione al fondo complementare.
- III. ipotesi di decesso dei soggetti individuati *sub i)* che siano titolari di una prestazione pensionistica: la domanda potrà essere presentata esclusivamente dai soggetti aventi diritto nell'AGO alla pensione di reversibilità, a condizione che lo schema di adesione al fondo preveda, in caso di morte del beneficiario, la restituzione del montante residuo o l'erogazione di una rendita ai superstiti e che tali soggetti siano gli effettivi beneficiari di tali prestazioni.

2. – Le prestazioni garantite dal Fondo di Garanzia.

Va in primo luogo evidenziato che l'ambito di applicazione dell'intervento del FONDO è circoscritto alle contribuzioni dovute a forme di previdenza complementare per l'erogazione di prestazioni di vecchiaia e superstiti, con conseguente esclusione delle contribuzioni eventualmente dovute per l'anzianità, l'invalidità, l'inabilità e per ogni altra forma di assistenza integrativa.

Ciò premesso, si precisa che il FONDO garantisce le tipologie di contribuzione di seguito elencate:

- a) contributo del datore di lavoro;
- b) contributo del lavoratore che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato;
- c) quota di TFR conferita al fondo pensione che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato.

Viene esclusa la corresponsione, da parte del FONDO, degli interessi di mora eventualmente previsti dal regolamento dei singoli fondi pensione e di ogni altro onere accessorio. Tuttavia, al fine di assicurare pienamente la posizione previdenziale complementare dei lavoratori, il FONDO provvederà a rivalutare i contributi versati utilizzando, per ciascun anno, l'indice di rendimento del TFR.

Viene esclusa la corresponsione direttamente al lavoratore delle prestazioni erogate dal FONDO.

3. – Procedure concorsuali che danno titolo all'intervento del FONDO:

1) fallimento; 2) concordato preventivo (con riferimento a tale tipologia di procedura, viene precisato che sono soggetti al concorso soltanto i crediti sorti prima del decreto di apertura della procedura:

conseguentemente, il FONDO potrà corrispondere esclusivamente i contributi alla previdenza complementare relativi a periodi precedenti la data del predetto decreto);

3) liquidazione coatta amministrativa;

4) amministrazione straordinaria;

5) qualora il datore di lavoro non sia assoggettabile a procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 1 della Legge Fallimentare¹, il FONDO potrà intervenire previo esperimento, da parte del lavoratore, di una procedura individuale a seguito della quale il credito lavoratore per i contributi esecutiva del omessi sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto.

4. – Presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia.

Va preliminarmente precisato che le modalità di intervento del FONDO differiscono a seconda che il datore di lavoro sia assoggettabile o meno ad una delle procedure concorsuali elencate nel paragrafo n. 3.

Con riferimento all'individuazione dei criteri distintivi tra le due categorie, l'INPS, nella circolare n. 53 del 7 marzo 2007, recante *"Intervento del fondo di garanzia istituito per la liquidazione del TFR e dei crediti di lavoro diversi dal TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro. Riepilogo delle disposizioni vigenti ed orientamenti giurisprudenziali"* – cui espressamente si rinvia – stabilisce che: "La giurisprudenza della Corte di Cassazione intervenuta sulla materia, ebbe a chiarire che il criterio distintivo tra le due categorie deve essere unicamente la condizione soggettiva di cui all'art. 1 della legge fallimentare, ovvero il datore di lavoro: un imprenditore commerciale oppure un piccolo imprenditore o un imprenditore agricolo. Ora l'art. 1 della legge fallimentare, così come modificato dal D. Lgs. 9.1.2006, n. 5 stabilisce che sono soggetti al fallimento ed al concordato preventivo gli imprenditori esercenti un'attività commerciale, sia in forma individuale sia in forma collettiva, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori. L'art. 2083 c.c. qualifica come piccolo imprenditore l'artigiano, il piccolo commerciante e chiunque eserciti un'attività professionale organizzata con il lavoro proprio e della propria famiglia. Tuttavia, la nuova formulazione dell'art. 1 della legge fallimentare stabilisce che, in nessun caso, è piccolo imprenditore chi supera uno dei seguenti limiti quantitativi: a) investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a Euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a Euro duecentomila. Ne consegue che, **ad esclusione dell'imprenditore esercente attività agricola, tutti gli altri, compresi gli artigiani e gli imprenditori individuali, possono essere assoggettati a fallimento se superano le soglie di cui sopra.** Di contro, anche un imprenditore commerciale esercente l'attività in forma societaria potrà essere dichiarato piccolo imprenditore non assoggettabile a procedura concorsuale".

4.1. – Datore di lavoro assoggettabile a procedura concorsuale.

I presupposti per l'intervento del FONDO sono i seguenti:

a) iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento di presentazione della domanda

L'iscrizione ad un fondo di previdenza complementare, in primo luogo, è un requisito indispensabile al fine di individuare il soggetto a cui versare i contributi omessi; in secondo luogo, soddisfa il requisito che dall'omessa o insufficiente contribuzione possa derivare la perdita, anche parziale, della prestazione complementare.

Il fondo di previdenza complementare presso il quale il FONDO è chiamato ad integrare i contributi omessi può essere diverso da quello in cui si è verificata l'omissione contributiva nel caso in cui il lavoratore abbia ottenuto il trasferimento della propria posizione.

b) cessazione del rapporto di lavoro subordinato

1

L'articolo 1, L. F. stabilisce che: *“Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. [...]”*.

La domanda di intervento del FONDO potrà essere presentata dopo la cessazione del rapporto con il datore di lavoro insolvente.

Ferme restando le prestazioni garantite dal FONDO, indicate nel paragrafo n. 2 della presente nota, la circolare INPS n. 53 del 7 marzo 2007, cui espressamente si rinvia, stabilisce che:

“La garanzia del FONDO opera indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto, dimissioni, licenziamento e scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato.

Il requisito della cessazione del rapporto di lavoro deve essere valutato con attenzione in tutti i casi di trasferimento d'azienda, compresi l'affitto e l'usufrutto. Infatti, l'art. 2112 c.c., in materia di *“Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda”* prevede, di regola, la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario, che pertanto è l'unico obbligato a corrispondere il TFR, anche per la parte maturata alle dipendenze dell'impresa cedente. Ne consegue che, se il datore di lavoro insolvente è il cedente, il FONDO non sarà tenuto ad intervenire in quanto il TFR dovrà essere corrisposto per l'intero dal cessionario; al contrario, in caso di fallimento del cessionario, il FONDO sarà tenuto a corrispondere l'intero TFR maturato.

In caso di vendita di aziende poste in fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo con cessione dei beni o liquidazione coatta amministrativa, l'art. 47, comma 5, della L. 428/90 stabilisce che ai lavoratori il cui rapporto continua con l'acquirente non si applica l'art. 2112 c.c.. Di conseguenza, il FONDO corrisponderà il TFR maturato alle dipendenze del cedente sino alla data del trasferimento, salvo che l'accordo sindacale preliminare al trasferimento non abbia previsto, quale condizione di miglior favore, l'accollo del TFR da parte dell'acquirente stesso.

Si chiarisce che la fruizione da parte del lavoratore del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell'art. 3 della L. n. 223/91, presuppone la continuazione reale e non fittizia del rapporto di lavoro con l'impresa fallita fino al termine di concessione di detta provvidenza. Di conseguenza, l'intervento del FONDO, relativamente alla quota del TFR maturata prima del trattamento straordinario di integrazione salariale, con esclusione della quota riferibile al beneficio assistenziale la quale grava sulla Gestione di cui all'art. 37 della legge n. 88/89, potrà essere richiesto al termine del periodo di fruizione del trattamento in parola, purché intervenga una causa di risoluzione del rapporto (licenziamento o dimissioni).

Da ultimo, si precisa che nel concordato preventivo sono soggetti al concorso solo i crediti sorti prima del decreto di apertura della procedura (art. 184 L.F.) e pertanto il FONDO potrà corrispondere solo il TFR maturato prima di tale data ed a condizione che il rapporto di lavoro, al momento della richiesta, sia cessato”.

c) insolvenza del datore di lavoro, accertata mediante apertura di una delle procedure concorsuali previste dall'articolo 1 del D. Lgs. n. 80/92 o aperta in un altro Stato membro dell'Unione Europea

Il paragrafo n. 3.1.2 della circolare INPS n. 53 del 7 marzo 2007, cui espressamente si rinvia, stabilisce che:

“Le procedure concorsuali che danno titolo all'intervento del Fondo sono: il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa e l'amministrazione straordinaria.

La legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, che ha riformato la disciplina del concordato preventivo, ha modificato l'originario comma 1 dell'art. 160 L. F. stabilendo che possa essere ammesso a tale procedura *“l'imprenditore che si trova in stato di crisi”*. Al riguardo, stante la precisazione contenuta nel comma 2 del citato articolo, secondo cui per *“stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza”*, si ritiene che la situazione giuridica dell'imprenditore cui si riferisce la riforma non escluda la garanzia del FONDO perché lo stato di crisi sottende un dissesto economico generale ed irreversibile al pari dello stato di insolvenza cui fanno riferimento sia la L. n. 297/82 sia il D. Lgs. n. 80/92.

In talune ipotesi, che di seguito si esemplificano, non si fa luogo all'apertura della procedura concorsuale:

- quando, a norma degli artt. 10 e 11 L. F. l'imprenditore non può essere dichiarato fallito essendo trascorso più di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese;
- nel caso, previsto dall'art. 15, comma 9, L. F. in cui risulti che il complessivo ammontare dei debiti scaduti e non pagati accertati nel corso dell'istruttoria prefallimentare è inferiore a Euro 25.000. Questo limite non è riferito al singolo debito del lavoratore, o dei lavoratori, ma a tutti i debiti dell'azienda.

Per completezza dell'informazione si segnala che la questione dell'esclusione dell'intervento del FONDO nel caso in cui il Tribunale non dichiari il fallimento a causa dell'esiguità dei debiti, è attualmente al vaglio della Corte Costituzionale e, pertanto, si fa riserva di fornire istruzioni in merito. Allo stato, le richieste di intervento che rientrano in questa casistica non potranno trovare accoglimento. Nelle segnalate ipotesi non potranno trovare accoglimento le domande presentate sulla base dei requisiti che devono far valere i dipendenti di datori di lavoro non soggetti alle procedure concorsuali.

Il legislatore, con decreto legislativo 19.8.2005, n. 186 pubblicato sulla G.U. del 21.9.2005, in attuazione della direttiva 2002/74/CE, ha provveduto a regolamentare le situazioni c.d. transnazionali. L'art. 2, comma 4 *bis* della legge 29 maggio 1982, n. 297, ha infatti previsto l'intervento del FONDO anche nel caso in cui il datore di lavoro sia sottoposto a procedura concorsuale nel territorio di un altro Stato membro a condizione che:

- l'attività del datore di lavoro sia svolta sul territorio di almeno due Stati membri;
- l'impresa sia stata costituita secondo il diritto dello Stato membro dove è stata aperta la procedura concorsuale;
- il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia e quindi sia prevista la contribuzione al Fondo.

Il FONDO interviene solo per le procedure aperte dopo l'entrata in vigore del decreto (6.10.2005).

Non essendo al momento disponibile un elenco delle procedure concorsuali in vigore negli altri Stati membri dell'Unione Europea, si ritiene che diano titolo all'intervento quelle procedure che, anche nello Stato in cui sono state aperte, consentono l'intervento degli organismi di garanzia di cui alla direttiva 80/987/CEE e ss. modifiche”.

d) accertamento dell'esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive per le quali si chiede l'intervento del FONDO

Il lavoratore può chiedere l'intervento del FONDO qualora il suo credito sia rimasto, in tutto o in parte, insoddisfatto a seguito di una procedura concorsuale; ne consegue che, in via generale, l'accertamento del credito del lavoratore, in caso di fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, avverrà con l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura.

Analogamente a quanto avviene nel Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro, è escluso l'intervento del FONDO quando la tardiva ammissione del credito sia impedita dall'avvenuta chiusura della procedura concorsuale o dal decorso dei termini previsti dal comma primo dell'art. 101 L. F.

Diversamente da quanto previsto per il Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro, il FONDO potrà

intervenire anche quando il Tribunale disponga di non procedere all'accertamento del passivo a causa della previsione di insufficiente realizzo (art. 102 L. F.), purché il credito sia stato in ogni caso accertato giudizialmente ed il lavoratore produca copia autentica del decreto di chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo.

Sempre con riferimento all'accertamento del credito si precisa che qualora l'importo dei contributi omessi non sia evidenziato nello stato passivo distintamente dagli altri crediti di lavoro, il lavoratore dovrà produrre copia dell'istanza di ammissione al passivo completa dei conteggi al fine di chiarire l'effettiva entità degli stessi.

4.2. – Datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale.

I presupposti per l'intervento del FONDO sono i seguenti:

a) iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento di presentazione della domanda: vd. paragrafo n. 4.1., lettera a).

b) cessazione del rapporto di lavoro: vd. paragrafo n. 4.1., lettera b).

c) accertamento giudiziale del mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare

Il paragrafo n. 3.1.2, lett. d) della circolare INPS n. 53 del 7 marzo 2007, cui espressamente si rinvia, stabilisce che:

“In tutti i casi in cui il FONDO interviene ai sensi dell'art. 2, comma 5, L. n. 297/82, ovvero al di fuori di una procedura concorsuale, il credito del lavoratore deve essere stato accertato in giudizio.

Nelle esecuzioni individuali l'accertamento del credito avviene con sentenza, con decreto ingiuntivo o con il decreto di esecutività di cui all'art. 411, comma 3, c.p.c. del verbale di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c..

Anche nell'ipotesi di eredità giacente o accettata con beneficio di inventario e liquidata secondo la procedura prevista dall'art. 499 c.c., il credito del lavoratore dovrà essere accertato giudizialmente, non essendo sufficiente il solo inserimento del credito nello stato di graduazione”.

d) inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 1, L. F.

Il paragrafo n. 3.1.2, lett. b) della circolare INPS n. 53 del 7 marzo 2007, cui espressamente si rinvia, stabilisce che:

“Coma già indicato nel paragrafo 3.1., il D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ha modificato i requisiti soggettivi per definire l'ambito di applicazione della L.F.. In particolare, l'art. 1, comma 2, ha stabilito che anche il piccolo imprenditore (artigiano o piccolo commerciante, esercente l'attività in forma individuale o collettiva) è soggetto alle procedure concorsuali quando il capitale investito in azienda, o i ricavi lordi medi degli ultimi tre anni superino i limiti indicati dalla norma. La valutazione che non sono stati superati i parametri economici minimi di legge, condizione escludente il fallimento, può risultare piuttosto difficile, atteso che né l'Istituto né il lavoratore istante – sul quale grava l'onere di dimostrare che il datore di lavoro non è assoggettabile a procedura concorsuale – dispongono di elementi sufficienti a compiere una stima esaustiva della situazione patrimoniale e del conto economico del datore di lavoro insolvente. In via generale pertanto il lavoratore, al fine di dimostrare che il datore di lavoro non è assoggettabile a procedura concorsuale, dovrà esibire copia del decreto del Tribunale di reiezione dell'istanza di fallimento per insussistenza dei presupposti (e non per i motivi di cui agli artt. 10, 11 e 15, comma 9, L.F.).

La presentazione di tale decreto non è necessaria:

a) quando l'Istituto ne sia già in possesso per aver tentato in proprio di far dichiarare il fallimento del datore di lavoro insolvente;

b) quando il datore di lavoro sia un imprenditore agricolo;

c) quando il datore di lavoro sia una società a responsabilità limitata (anche unipersonale) e dal Bilancio depositato presso il Registro delle imprese risulti che il valore del capitale investito in azienda è inferiore ad Euro trecentomila e che la media dei ricavi lordi degli ultimi tre anni sia inferiore ad Euro duecentomila; d) quando il datore di lavoro, imprenditore individuale o società di persone, iscritto alla sezione piccoli imprenditori della Camera di Commercio, risulti non avere avuto alle proprie dipendenze più di tre dipendenti”.

e) insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esecuzione forzata.

Il paragrafo n. 3.1.2, lett. c) della circolare INPS n. 53 del 7 marzo 2007, cui espressamente si rinvia, stabilisce che:

“Ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge 29 maggio 1982, n. 297, la prova dell’insolvenza del datore di lavoro deve essere fornita attraverso la dimostrazione che, a seguito dell’esecuzione forzata sul patrimonio dello stesso, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a soddisfare il credito del lavoratore. Al riguardo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto sufficiente che il lavoratore esperisca, o meglio tenti di esperire, in modo serio ed adeguato, quell’esecuzione forzata che, in relazione al genere ed alla consistenza dei beni pignorati e dell’eventuale concorso di altri creditori maggiormente garantiti, appaia possibile ed utile allo scopo. Di conseguenza, il lavoratore non deve dimostrare di aver tentato tutte le azioni esecutive in astratto esperibili ed in particolare non deve tentare l’esecuzione presso terzi, purché egli dimostri di aver cercato di realizzare il proprio credito nei confronti del datore di lavoro in modo “serio ed adeguato”, ricercando, con la normale diligenza, i beni del datore di lavoro nei luoghi ricollegabili alla persona del debitore.

Dal punto di vista operativo, si ritiene che la dimostrazione dell’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro sia soddisfatta allorché si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso i locali dell’azienda e presso il luogo di residenza del datore di lavoro se imprenditore individuale;
- il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso i locali dell’azienda e presso la residenza di tutti coloro che rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali in caso di società di persone;
- il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso la sede della società (legale ed operativa se diverse).

Il lavoratore, inoltre, deve dimostrare l’impossibilità o l’inutilità del pignoramento immobiliare allegando la visura o il certificato della Conservatoria dei registri immobiliari dei luoghi di nascita e di residenza del datore di lavoro, da cui risulti, rispettivamente, che lo stesso non è titolare di beni immobili o che gli stessi sono gravati da ipoteche in misura superiore al valore del bene.

Ai fini dell’intervento del FONDO, al pignoramento negativo può essere equiparato quello mancato quando:
a) l’ufficiale giudiziario abbia accertato l’irreperibilità del datore di lavoro all’indirizzo di residenza che risulta dai registri dell’anagrafe comunale; b) l’ufficiale giudiziario abbia constatato, in occasione di almeno due accessi, l’assenza del debitore.

Nel caso in cui il datore di lavoro sia deceduto, le azioni esecutive dovranno essere eseguite nei confronti di tutti gli eredi. Se i chiamati hanno rinunciato all’eredità (ed è stata aperta una procedura di eredità giacente) o hanno accettato con beneficio d’inventario, il lavoratore potrà accedere alla tutela del FONDO solo qualora si munisca di titolo esecutivo e sia stata aperta la procedura di liquidazione prevista dall’art. 499 c.c. (liquidazione concorsuale) e se, al termine della liquidazione stessa, il credito del lavoratore sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto per incapienza dei beni ereditari. Al riguardo si precisa che lo stato di graduazione di cui all’art. 499, comma 2, c.c., non è equivalente, sul piano giuridico, allo stato passivo delle procedure concorsuali e pertanto, dovendosi applicare l’art. 2, comma 5 della L. 297/82, nessun pagamento potrà essere posto a carico del FONDO prima che sia terminata la liquidazione”.

5. – Domanda di intervento del FONDO.

La domanda deve essere presentata alla sede dell'INPS nella cui competenza territoriale l'assicurato ha la propria residenza; qualora presentata ad una Sede diversa essa verrà trasferita d'ufficio a quella territorialmente competente.

Qualora il lavoratore sia residente all'estero, la sede competente sarà quella dell'ultima residenza in Italia dell'assicurato oppure quella in cui l'assicurato stesso elegge domicilio.

La domanda può essere presentata sul modello appositamente predisposto (PPC/D) ovvero in carta semplice purché vengano riportate tutte le informazioni contenute nel citato modello.

Se la domanda non è firmata davanti al funzionario addetto alla ricezione, ad essa dovrà essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.

La domanda può essere presentata a partire dalle date di seguito indicate: a) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria, dal 31° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo ai sensi degli art. 97 e 209 della L. F.;

b) nel caso in cui siano state proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del lavoratore, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che decide su di esse;

c) in caso di concordato preventivo, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di omologa (ora del decreto di omologazione), ovvero della sentenza (ora del decreto) che decide di eventuali opposizioni o impugnazioni;

d) in caso di insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare, dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide dell'eventuale contestazione;

e) in caso di esecuzione individuale, dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all'interessato del ricavato dell'esecuzione.

In assenza della previsione di uno specifico termine di prescrizione, il diritto a chiedere l'intervento del FONDO è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c., decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Con riferimento ai documenti richiesti a corredo della domanda di intervento del FONDO si rinvia al paragrafo n. 8 della Circolare in commento.

6. – Decorrenza della garanzia del FONDO.

La garanzia opera esclusivamente per le contribuzioni maturate successivamente al 28 febbraio 1992, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 80/92.

In caso di datore di lavoro assoggettato a procedura concorsuale in un altro Stato membro dell'Unione Europea, la garanzia decorre dal 6 ottobre 2005 (data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 186/05).

Resta inteso che le domande potranno trovare accoglimento nei limiti della prescrizione decennale decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

7. – Istruzioni operative provvisorie.

Le domande presentate prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 252/05 ed attualmente giacenti presso la

D.C. Prestazioni a Sostegno del reddito, verranno trasferite alle Sedi territorialmente competenti per l'istruttoria e la successiva liquidazione.

Qualora nel corso dell'istruttoria dovesse emergere che la procedura concorsuale è stata chiusa:

a) se il fallimento è stato chiuso a seguito della compiuta ripartizione dell'attivo, il lavoratore dovrà produrre: copia autentica del piano di riparto finale ed attestazione della cancelleria Tribunale che non vi sono stati riparti parziali, in caso contrario copia autentica anche dei riparti parziali;

b) se il fallimento è stato chiuso per totale insufficienza di attivo, il lavoratore dovrà produrre copia autentica del decreto di chiusura (solo per le procedure aperte prima del 16.7.2006, data di entrata in vigore della riforma del diritto fallimentare);

c) per i fallimenti aperti dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto fallimentare, se il decreto di chiusura del fallimento interviene senza che si sia proceduto alla verifica dello stato passivo (previsione insufficiente realizzo – art. 102 L.F.) il lavoratore oltre al decreto di chiusura dovrà dimostrare che il credito per i contributi omessi alla previdenza complementare è stato accertato giudizialmente.